STATUTO

PER

LA COMMISSIONE CONSERVATRICE

DEI MONUMENTI DELLA PROVINCIA

DI PADOVA

TITOLO I.

Costituzione della Commissione e suo scopo.

Art. 1. È istituita in Padova una Commissione provinciale per la conservazione dei publici monumenti.

2. È scopo della Commissione di adoperare tutti i mezzi in sua facoltà onde preservare dai danni del tempo e della trascuranza i monumenti che interessano la storia e l'arte antica.

3. Sotto la denominazione di monumenti s'intendono le lapidi e i mattoni scritti, i basso-rilievi, i cippi, le statue, i documenti, le pitture, gli oggetti d'arte, le architetture che appartengono alle epoche etrusche, greche, romane, al medio evo ed al rinascimento, e le monete e medaglie dall'epoche antiche fino ai nostri giorni, di publico diritto.

4. I monumenti di privato diritto, allorchè si trovano esposti alla publica vista, dipendono dalla Commissione per ciò che riguarda la loro conservazione.

5. S'intendono esposti alla publica vista anche i monumenti ch'esistono nelle chiese ed in altri luoghi publici.

6. Sarà speciale compito della Commissione d'invocare il concorso delle Autorità affinchè s'adoperino, entro i limiti di legge, onde i monumenti sieno conservati.

7. È assegnato nel bilancio provinciale un fondo annuo di italiane L. 2000, che sarà erogato dalla Commissione nelle forme e negli scopi indicati nei susseguenti articoli.

8. Con questa dotazione la Commissione eseguisce le riparazioni che non ammettono ritardo rispetto ai capo-lavori dell'arte e i necessarii scandagli nel sottosuolo dei luoghi, ove sono indizii di sepolte anticaglie: compera in caso di civanzo del fondo e fa trasportare nei musei della provincia le lapidi e i mattoni scritti, i bassorilievi, i cippi, le statue, le monete e medaglie su accennate; sopperisce alle spese dei viaggi che facessero i suoi membri od i suoi incaricati, ed a ogni altro spendio relativo ai monumenti che crede necessario od utile.

9. Le trasferte fuori della città non possono essere eseguite da più di due membri della Commissione per volta.

10. Ogni anno la Commissione rende il conto,

munito delle pezze giustificative, alla Deputazione provinciale delle somme da essa impiegate.

11. Il civanzo eventuale annuo del fondo sopra esposto sarà erogato dalla Commissione negli anni successivi agli usi stessi su mentovati.

TITOLO II.

Membri della Commissione.

Art. 1. La Commissione è composta di undici membri effettivi, compresi il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

2. Il Sindaco di Padova è il Presidente della Commissione, ed il Direttore del civico museo di Padova ne è il Segretario; gli altri nove membri saranno nominati dalla Deputazione provinciale. Questi ultimi durano in carica 3 anni, ed ogni anno n'escono tre che sono rieleggibili. I primi eletti escono di carica per sorteggio.

3. Il Vice-Presidente è nominato dalla Commissione tra i suoi membri effettivi.

4. Spetta alla Commissione di destinare ai proprj componenti i riparti della provincia a cui essi debbono vegliare in concorso dei socii corrispondenti.

TITOLO III.

Socii corrispondenti.

Art. 1. La Commissione si fa coadiuvare da tanti socii corrispondenti, intelligenti d'arte e di archeologia, da essa nominati, quanti abbisogna-

no per la provincia, ed assegna a ciascuno un riparto di essa.

2. Ogni socio corrispondente ha il dovere di eseguire, intorno ai monumenti contenuti nel riparto a lui assegnato, gl'incarichi demandatigli dalla Commisssione.

3. Spetta particolarmente al socio corrispondente di redigere in triplo, conforme al modello che gli viene consegnato dalla Commissione, il catalogo descrittivo della natura e condizione dei monumenti, i quali esistono nel riparto di cui sopra. Una copia di questo catalogo firmata dal socio corrispondente sarà data al rettore od amministratore della chiesa, dell'istituto o dell'edificio ove sono i monumenti; la seconda firmata dal rettore od amministratore si conserverà dal socio corrispondente; e la terza firmata dal socio corrispondente e dal rettore od amministratore sarà tenuta nell'archivio della Commissione.

4. È quindi obbligo dei preposti ai predetti luoghi di prestarsi e ricevere in consegna, in base all'elenco predetto, gli oggetti che stanno nel locale su cui esercitano sorveglianza.

5. Il socio corrispondente vigila, per quanto gli è possibile, alla conservazione dei monumenti del suo riparto, e massimamente perchè non sieno rapiti od alienati senza preventivo avviso alla Deputazione provinciale.

6. Allorchè un monumento esige ristauro od altro, il socio corrispondente ne fa rapporto alla Commissione.

7. Operandosi ricostruzioni di edifizj, scavi di fondamenta, di cantine, di canali, costruzioni di strade od altro, il socio corrispondente, nel cui riparto si eseguisce il lavoro, sorveglia, per quanto gli è possibile, onde non vengano guasti i pezzi antichi, che per avventura si disseppellissero; e si adopera onde il proprietario, volendo alienarli, preferisca uno dei musei della provincia. In ogni caso egli di ciò tutto che si rinviene di relativo agli scopi della Commissione rimette alla medesima dettagliato rapporto.

TITOLO IV.

Modo di trattare gli affari.

Art. 1. La Commissione ha sede nel civico museo di Padova. Si raccoglierà ogni volta che la Deputazione provinciale, o tre membri, od il Preside ne facciano domanda.

2. La lettera d'invito ai commissarii deve indicare gli oggetti da trattarsi: nè altri potranno essere discussi nella seduta a cui l'invito si riferisce.

3. Il Preside, od in sua assenza il Vice-Preside, od il Segretario apre, dirige e chiude le sedute.

4. Ciaschedun commissario ha il diritto di iniziativa, e tale diritto viene esercitato partecipando alla Presidenza, 48 ore prima della seduta, gli oggetti che vi dovranno essere trattati. Questi oggetti a cura del Presidente saranno comu-

nicati a tempo opportuno ai membri della Commissione.

5. La priorità della discussione sarà riservata alla Deputazione provinciale per gli argomenti di sua iniziativa, e poscia alla Presidenza.

6. Le sedute sono legali quando v'intervengono cinque commissarj.

7. Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, il Presidente decide.

8. Il Presidente può prendere sotto la sua responsabilità i provvedimenti che non ammettono ritardo, e dovrà riférirne nella prima adunanza della Commissione.

9. Il Presidente eseguisce le deliberazioni della Commissione, e può provvedere senza consultarla alle cose che concernono disposizioni di massima prese dalla Commissione stessa.

10. Il Segretario mette a protocollo le lettere inviate e quelle ricevute, le ordinazioni, le esecuzioni, e mantiene la corrispondenza esterna ed interna della Commissione.

11. Terminata ogni seduta della Commissione, il Segretario ne stende esatto processo verbale che sarà firmato dai membri intervenuti.

12. Firmato il processo verbale, egli, conforme ad esso, stende tante lettere, rapporti, od estratti, quanti sono gli argomenti che vi sono trattati, li firma insieme al Presidente e li spedisce ai loro indirizzi.

13. Spetta all' intera Commissione d' invigilare sulla osservanza del presente Statuto.

14. Spetta al Segretario di conservare l' archivio della Commissione nel civico Museo di Padova.

15. Nella fine dell' anno la Commissione publica il risultato de' suoi lavori.

Approvato dal Consiglio provinciale nella seduta 28 Novembre 1867.

Comunicato con nota della Giunta municipale 7 *Gennajo* 1868 *N.* 266 relativa a decreto della Prefettura di Padova 5 *Gennajo* 1868 *N.* 17657 *Deputazione provinciale.*

Padova 1868, tip. Bianchi.